

N. R.G. 2077/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2077/2018 promossa da:

patrocinio dell'avv. _____ dell'avv. _____ (C.F. _____), con il
_____ (C.F. _____) VIA _____
; elettivamente domiciliato in _____
presso il difensore avv. _____
F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
dell'avv. I' _____ A (_____)
elettivamente domiciliato in VIA _____ presso il
difensore avv. _____

ATTORI

contro

→ ~~X~~ _____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. FRANCOIS
VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA JACOPO NARDI 2 FIRENZE presso il difensore avv.
FRANCOIS VITTORIO

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliato in _____) presso il difensore avv. _____

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliato in _____ presso il difensore avv. _____

_____ C.F. _____, con il patrocinio dell'avv. _____
e dell'avv. _____ A (_____ VIA _____ 42100
REGGIO NELL'EMILIA; elettivamente domiciliato in VIA _____ A presso
il difensore avv. _____

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliato in _____ presso il difensore avv. _____

→ ~~X~~ _____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv.
FRANCOIS VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA JACOPO NARDI 2 FIRENZE presso il
difensore avv. FRANCOIS VITTORIO



(C.F.), con il patrocinio dell'avv. A e dell'avv. B
elettivamente domiciliato in VIA C, 44 presso il difensore avv. D

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. E
elettivamente domiciliato in VIA F presso il difensore avv. G

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. H
elettivamente domiciliato in VIA I presso il difensore avv. J

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente il Giudice dà atto che con ordinanza 24.3.21 per presente fascicolo è stata disposta la cc.dd "trattazione scritta" così come previsto dall'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (integrato dal D.L. 30.4.20 n. 28 e successive modifiche).

La presente sentenza, pertanto, viene assunta dando atto che i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte

Srl e Dr. citavano davanti il Tribunale di Reggio Emilia 25 convenuti per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"...Accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni rese dalle convenute circa la propria storia clinica presso il - accertare e dichiarare il carattere diffamatorio delle segnalazioni trasmesse aua : della trasmissione tv " " e quelle rese durante il servizio andato in onda rispettivamente in data 04 marzo 2018 " ed in data 04 aprile 2018 e, per l'effetto, condannarle al risarcimento del danno che risulterà di giustizia..."

La Società e il Dr. premettevano che nella primavera dell'anno 2018 erano rimasti coinvolti in un attacco mediatico perpetrato dalla redazione della trasmissione TV concretizzatosi con una intervista intervenuta il 27 gennaio 2018 e con la messa in onda di tre servizi televisivi distinti, rispettivamente in data 4 marzo 2018, 13 aprile 2018 e 12 maggio 2018. In particolare, venivano a sapere che alcune pazienti avevano segnalato alla che la loro salute era stata messa a rischio poiché le visite mediche pre-operatorie venivano eseguite esclusivamente mediante l'applicazione "whatsapp" e che a causa della negligenza dell'equipe medica del vi erano stati innumerevoli casi di gravi danni alla salute.

Il C) S.r.l. trasmetteva formale diffida alla alla S.p.A. e all'inviata al fine di fornire i dati ritenuti rilevanti dell'organizzazione sanitaria del



In data 22 marzo 2018 il ()
proponevano ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la rimozione del video del servizio andato in onda

S.p.A.,
si costituivano in quel giudizio cautelare depositando nr. 29 segnalazioni giunte presso la

Il ricorso veniva rigettato, così come il successivo reclamo proposto dagli odierni attori (Tribunale Civile di Reggio Emilia NRC).

In tesi attorea, le segnalazioni trasmesse prima, durante e dopo il servizio del 4 marzo 2018 risultavano essere false, gravemente lesive dell'immagine del

Dr. e dei professionisti che ivi prestano il proprio servizio professionale e, pertanto, hanno concorso alla causazione del danno: sostenevano gli attori che le interviste rilasciate erano certamente finalizzate alla diffusione mediante tv e web, ed effettivamente esse sono state poi utilizzate dalla redazione al fine di verificare l'attendibilità della notizia (come affermato dal Collegio nel provvedimento di rigetto del reclamo).

Dunque, gli attori citavano in giudizio le persone che, propalando tali notizie, avevano deliberatamente riferito il falso e conseguentemente concorso alla lesione della reputazione degli attori con parole ed espressioni offensive.

Si costituivano in giudizio gran parte delle parti convenute e gli attori, tanto alla prima udienza di trattazione quanto in sede di mediazione (avvenuta quando il presente giudizio era già pendente) formulavano proposta transattiva di "rinuncia agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite a fronte della diffida da parte delle costituite nei confronti della redazione all'utilizzo delle dichiarazioni e del materiale dalle parti trasmesso".

Il giudizio, quindi, si estingueva nei confronti di gran parte delle originarie parti convenute, rimanendo attualmente pendente nei soli confronti di

svoigendo, queste ultime due parti, anche domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per colpa medica.

Occorre preliminarmente rilevare come consolidata giurisprudenza della Suprema Corte consenta al Giudice civile, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale e in mancanza di giudicato penale, di accertare *incidenter tantum* l'esistenza del reato, nei suoi elementi obiettivi e soggettivi, individuandone l'autore e procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge penale. Pertanto, la parte che domandi il risarcimento del danno non patrimoniale deve non solo allegare il fatto di reato, ma fornirne anche la prova. (*Cass 1643/2000: Cass. 13972/05*).

Ci si riporta sul punto al granitico principio di diritto elaborato dai Giudici di legittimità: il Giudice civile, allorquando non sia vincolato dal giudicato penale di condanna o assoluzione ai sensi dell'art. 651 e 652 c.p.p., "è tenuto ad accertare *incidenter tantum* l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo; ne consegue che non è sufficiente alla parte attrice, che si affermi danneggiata dall'altrui fatto illecito costituente reato, la mera allegazione del fatto, ma è necessario che la parte stessa ne fornisca la prova, che dovrà essere valutata dal giudice civile al fine dell'accertamento soltanto incidentale della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi" (*Cass 17490/12*).

Pertanto, ai fini della risoluzione della controversia, occorre stabilire se le condotte delle parti convenute abbiano o meno integrato gli estremi del reato di diffamazione ex art. 595 c.p., appurandone la sussistenza nei requisiti essenziali.



La pretesa risarcitoria degli attori si basa sull'assunto che le convenute, lasciando l'intervista inserita nel servizio del 4 marzo 2018 e tutte le altre convenute compilando il "form" di segnalazione denominato ' e -dunque- comunicando con più persone (ovvero, quantomeno con l'intera redazione), abbiano commesso diffamazione avendo avuto il chiaro fine di diffondere notizie false e gratuiti insulti, con conseguente lesione della reputazione degli attori.

Dunque, le notizie propalate sarebbero oggettivamente false e avrebbero concorso alla causazione del danno in sé e nella sua quantificazione.

Entrambi gli assunti risultano infondati.

Infatti, esaminando i profili individuali di fatto riferiti a ciascuna delle convenute è documentalmente emerso che:

che ha rilasciato intervista telefonica, senza partecipare ad alcuna trasmissione o compilare form, si è sottoposta a un intervento di mastopessi con protesi da cui è conseguita una sofferenza ischemica su cui si è verificata una sovrainfezione per come emerso nella CTU resa nell'ambito del procedimento di ATP radicato presso il Tribunale di Reggio Emilia (RG ATP);

si è sottoposta ad un secondo intervento chirurgico per riallineare i capezzoli in seguito al primo intervento di mastoplastica additiva definito, nel corso dell'intervista telefonica, di "risultato pessimo" (documentato dalla produzione in giudizio di entrambe le cartelle cliniche);

stata effettivamente ricoverata presso il punto soccorso dell'ospedale di a distanza di poche ore dall'intervento subito presso il per "emorragia post chirurgica con anemizzazione e sincope in recente intervento di mastoplastica riduttiva";

che si è sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva il 02/09/2011, ha contattato ripetutamente la struttura nei giorni immediatamente successivi l'intervento lamentando problematiche estetiche e sensazioni dolorose mai risolte dalla struttura; si determinata, quindi, a svolgere domanda di risarcimento del danno nei confronti della struttura sanitaria, sottoponendosi a consulenza tecnica di parte da cui risulta l'asimmetria delle mammelle;

si è sottoposta ad un intervento di mastoplastica il 13 ottobre 2016 con esiti ritenuti pessimi, tanto da indurre la convenuta a radicare avanti il Tribunale di Milano procedimento ex art. 702 bis c.p.c. tuttora in corso, nonché ATP conclusosi con il deposito di CTU (doc. 11 prodotto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) da cui è emerso che "le mammelle risultano marcatamente asimmetriche con la protesi di sinistra che deborda oltre il margine mediale superando la linea mediana e causando un difetto estetico noto come simmastia";

che si era sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva il 27 dicembre 2011, è stata poi sottoposta a un secondo intervento chirurgico urgente (sempre in anestesia totale) nella notte del 31 dicembre a seguito dell'insorgenza di dolore e febbre alta;

la quale si è sottoposta ad un intervento di rinoplastica -laddove nelle trasmissioni oggetto dei procedimenti cautelari venivano trattati esclusivamente i problemi insorti negli interventi al seno-, ha svolto domanda riconvenzionale per accertamento di responsabilità sanitaria, depositando con l'atto di costituzione ampia documentazione medica a supporto della pretesa;

quando fu contattata dall' per rilasciare un'intervista aveva già agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti e non rilasciò alcuna dichiarazione (tesi sostenuta dalla convenuta già nell'atto di costituzione e non smentita dalla difesa attorea nei successivi atti);

si è sottoposta ad un intervento di mastoplastica il 6 giugno 2017 con esiti ritenuti pessimi, tanto da indurre la convenuta a radicare avanti il Tribunale di Milano procedimento di ATP



conclusosi con il deposito di CTU (doc. 11 prodotto con la comparsa di costituzione) da cui sono emersi "profili di censurabilità dell'operato chirurgico in una inadeguata esecuzione tecnica dell'atto operatorio realizzato in data 06/06/2017 e l'impiego di protesi sovradimensionate".

Dunque, questi elementi documentalmente emersi, escludono in radice che i fatti attribuiti all'attività sanitaria dei convenuti e i relativi commenti (in riferimento ai quali, tra l'altro, per alcune delle convenute è del tutto sfornita la prova) siano falsi e che le convenute abbiano commesso diffamazione "*avendo avuto il chiaro fine di diffondere notizie false*".

Si deve, tra l'altro, sottolineare come la parte attrice (per quanto sollecitata a ciò anche nelle costituzioni avversarie), neppure con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., abbia individuato in concreto la condotta diffamatoria attribuita a ciascuna delle parti convenute, limitandosi a reiterare le difese in gran parte riferite alle premesse di fatto della vicenda che ha visto coinvolti [redacted], parti nel procedimento cautelare (di primo e secondo grado) e non nel presente procedimento di merito.

La domanda attorea, pertanto, deve essere rigettata, con conseguente condanna degli attori al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle parti costituite, in favore dei difensori antistatari (con riferimento alle parti [redacted]) e in favore dello Stato con riferimento alla parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato ([redacted]).

Per quanto riguarda le domande riconvenzionali proposte da [redacted], si richiama quanto già esposto nell'ordinanza 24.3.21, ovvero che, di regola il Giudice competente sulla domanda principale decide anche sulla riconvenzionale nel caso in cui dipenda dal titolo già dedotto in giudizio (ovvero quando la causa petendi delle due domande sia la stessa) o nel caso in cui appartenga alla causa come mezzo di eccezione (quando la causa petendi è diversa ma la riconvenzionale si colleghi alla domanda di rigetto della domanda attorea).

Recentemente la Suprema Corte ha precisato che "*qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del giudice del merito il quale è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione di detta riconvenzionale*" (Cass. 15.1.2020 n. 133).

Dunque, la trattazione congiunta delle cause connesse viene prevista dall'ordinamento in quanto risponde al principio di economia processuale con la celebrazione del simultaneus processus (cfr. Cass. 27654/2011) o tende a prevenire il contrasto di giudicati.

In questo caso la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute [redacted] e [redacted] non dipende certo dal titolo dedotto in giudizio dall'attore (identità di causa pretendi) e potrebbe essere valutata esclusivamente come appartenente alla causa come mezzo di eccezione. Tuttavia, la valutazione della domanda di risarcimento del danno per colpa medica nell'ambito della domanda principale di risarcimento del danno per diffamazione non risponde certamente né al principio di economia processuale (l'istruttoria si svilupperebbe, infatti, su temi affatto diversi e certamente complessi) né può essere finalizzata a prevenire il contrasto tra giudicati.

Pertanto, le domande riconvenzionali poste da [redacted] devono dichiararsi inammissibili.

PQM

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Luisa Poppi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da



l e Dr. nei confronti di
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda di parte attrice;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
- condanna, in solido, gli attori alla refusione, a favore di delle spese processuali liquidate per ciascun convenuto in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e C.P.A. come per legge;
- condanna, in solido, gli attori alla refusione, a favore dei procuratori antistatari di delle spese processuali liquidate per ciascun convenuto in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e C.P.A. come per legge;
- condanna, in solido, gli attori alla refusione, in favore dello Stato delle spese processuali con riferimento alla parte liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e C.P.A. come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.

Reggio Emilia, 7.10.2021

Il Giudice
dott. Luisa Poppi

